



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 217

della Giunta comunale

Oggetto: SELEZIONE DELLA MIGLIOR PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO 2027 IN PIAZZA DUOMO A TRENTO, DA SOSTENERE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE ATTIVA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO SPECIALE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 60.000,00 (IVA 22% ESCLUSA)

Il giorno 03.08.2026 ad ore 09:00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4310/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che, in occasione delle festività natalizie, il Comune di Trento in collaborazione con molteplici attori territoriali, propone un ricco palinsesto di attività ed eventi finalizzati a valorizzare l'offerta turistica e culturale della città;

precisato che, all'interno di detto palinsesto figura anche l'evento concertistico da tenersi in piazza Duomo la sera del 31 dicembre allo scopo di festeggiare l'inizio del nuovo anno, che, per brevità, verrà di seguito denominato come "evento di capodanno";

richiamato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 del Comune di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18.12.2025 n. 142 e s.m., che prevede all'interno dell'area strategica "Una città aperta: cultura, sport e diritti", l'obiettivo strategico: "Attuare gli obiettivi del Piano culturale Trento 2034 per promuovere un welfare culturale per il contrasto alla povertà, alle disuguaglianze, per la tutela dell'ambiente e sussidio alla crescita economica";

richiamati gli obiettivi operativi collegati alle linee strategiche che, tra l'altro, impegnano a:

- stimolare nuove risorse per le attività culturali facilitando un dialogo con il mondo imprenditoriale anche verso forme e modalità innovative di finanziamento congiunto semplificando le procedure e mettendo a disposizione nuovi strumenti di supporto;
- promuovere azioni all'interno del tessuto socio-culturale di Trento che sostengano nuove e maggiori opportunità di collaborazione, non soltanto tra organizzazioni no profit, ma anche tra Enti e realtà istituzionali di maggiori dimensioni;

ritenuto opportuno e coerente con quanto sopra richiamato promuovere un effettivo protagonismo degli attori del territorio nelle attività di organizzazione, realizzazione e supporto dell'evento di capodanno, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione, pur mantenendo in capo all'Amministrazione comunale un necessario ruolo di sostegno economico e coordinamento generale in merito alle Linee guida fondamentali sotto il profilo qualitativo, allo scopo di assicurare la rispondenza e la conformità dell'evento alle Linee programmatiche dell'Ente ed all'interesse pubblico;

richiamato l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che ha sancito che a partire dall'anno 2020 non trovano più applicazione, per gli Enti locali, una serie di limitazioni alla spesa, tra cui anche il divieto di sponsorizzazioni previsto dall'art. 6, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

richiamato altresì l'art. 15 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione del Comune di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 07.04.2004 n. 35, a norma del quale *"Il Comune può assumere la veste di sponsor veicolando il proprio nome presso il pubblico attraverso il sostegno, finanziario o di altra natura, di particolari manifestazioni od iniziative di carattere socio-culturale o sportivo, ideate ed organizzate da soggetti privati ritenuti di volta in volta rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei cittadini"*.

considerato che, in applicazione delle predette disposizioni normative, risulta attualmente possibile, per il Comune di Trento, avvalersi dello strumento dei contratti di sponsorizzazione attiva, attraverso i quali l'Ente pubblico può sostenere la realizzazione di iniziative organizzate da soggetti terzi che risultino conformi e coerenti con la funzione istituzionale dell'Ente sponsor;

preso atto che l'art. 43, comma 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 precisa che il fine della stipulazione di contratti di sponsorizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni è *"favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati"*;

preso atto che, nel caso di specie, la scelta di optare per un contratto di sponsorizzazione attiva garantirebbe il perseguimento delle finalità sopra esposte, anche in considerazione di quanto previsto nel Capitolato di cui all'Allegato n. 3, come di seguito precisato:

- l'esigenza di promuovere l'innovazione dell'organizzazione amministrativa sarebbe favorita dalla possibilità, consentita dallo strumento adottato, di allargare il bacino di soggetti potenzialmente interessati ad una partecipazione nell'attività di organizzazione e realizzazione dell'evento, favorendo il coinvolgimento di soggetti che agiscano come moltiplicatori e catalizzatori delle risorse sul territorio, assumendo anche a proprio carico il rischio derivante dalla copertura della parte rimanente della spesa. Tale aspetto risulta rilevante non solo in una dimensione di sussidiarietà dell'intervento, ma anche di creazione di valore mediante partnership e collaborazioni pubblico-privato, attivazione del territorio e creazione di sinergie per l'effettuazione di proposte artistiche;
- il risparmio economico per l'Amministrazione consegue dal fatto che la stessa sostiene, in qualità di sponsor, solo una quota parte della spesa necessaria alla realizzazione dell'evento (entro i limiti percentuali fissati dal Capitolato), garantendo al contempo lo svolgimento di un'iniziativa di preminente interesse pubblico, la quale non potrebbe essere organizzata dal privato in assenza di supporto pubblico, dato il dimensionamento dei costi, la struttura del tessuto imprenditoriale ed economico locale e la necessità di prevedere l'assenza di biglietti di ingresso per un'effettiva accessibilità dell'offerta;

considerato, inoltre, che la scelta effettuata, consentendo la realizzazione di iniziative di rilievo e quantitativamente elevate, si pone in grado di garantire un migliore ritorno di immagine per la città e per il Comune stesso, il cui logo viene veicolato, in qualità di main sponsor istituzionale sulla totalità delle iniziative comunicative che saranno attuate dall'organizzatore selezionato;

tenuto conto che anche per le edizioni del capodanno 2024, capodanno 2025 e capodanno 2026 è stato adottato lo stesso strumento della sponsorizzazione attiva, conseguendo un risultato proficuo in termini di partecipazione del pubblico e parimenti di organizzazione e di risparmio economico per l'Amministrazione;

richiamato il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione del Comune di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 07.04.2004 n. 35, ed in particolare l'art. 8 a norma del quale: *“Il contraente, nella sponsorizzazione ad iniziativa diretta del Comune, è scelto ricorrendo alle procedure ad evidenza pubblica secondo le norme provinciali in materia contrattuale applicabili ai Comuni”*;

ritenuto necessario, coerentemente rispetto ai principi generali di cui al citato Regolamento ed alle disposizioni normative richiamate in premessa, nonché in forza delle nuove norme nazionali e provinciali in materia contrattuale, al fine di assicurare la massima diffusione della procedura e innalzare maggiormente il livello di trasparenza e imparzialità, procedere in primo luogo con la pubblicazione dell'Avviso pubblico di indagine di mercato per la ricerca di manifestazioni di interesse per la selezione della miglior proposta di organizzazione del Concerto di Capodanno 2027 in piazza Duomo a Trento, da sostenere mediante sponsorizzazione attiva;

preso atto che il sopraccitato avviso indica le caratteristiche generali del servizio, nonché i requisiti e le modalità per partecipare alla procedura selettiva che, in ragione delle normative nazionali e provinciali in materia contrattuale in tema di rilascio del codice identificativo di gara (CIG), si svolgerà necessariamente mediante piattaforma Contracta;

preso atto che, al fine di garantire una più ampia partecipazione, l'avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Trento, sul sito dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici della provincia di Trento www.contrattipubblici.provincia.tn.it (Sicopat - sezione “Avvisi”), sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP) attraverso l'utilizzo della Piattaforma certificata in uso per le Amministrazioni Pubbliche della Provincia autonoma di Trento “Contracta”;

fatto presente che tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato il proprio interesse alla procedura indicata nella Manifestazione di interesse saranno invitati alla successiva procedura negoziata, mediante lettera di invito, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, da realizzarsi sulla piattaforma di negoziazione provinciale “Contracta”;

richiamato, inoltre, l'art. 9 del sopraccitato Regolamento, a norma del quale l'avviso finalizzato all'attivazione di un contratto di sponsorizzazione deve essere approvato con deliberazione di Giunta comunale;

rilevato che, alla luce delle nuove normative in materia contrattuale, in luogo dell'avviso sopraccitato, si ritiene opportuno procedere ad approvare l'Avviso di indagine di mercato (Allegato n. 1 alla presente), nonché la Lettera di invito (Allegato n. 2 alla presente), insieme al Capitolato (Allegato n. 3 alla presente), in quanto atti equivalenti all'Avviso di cui all'art. 9 del Regolamento e contenenti le istruzioni fondamentali ai fini della definizione dei contenuti del futuro contratto di sponsorizzazione;

dato atto che, in base a quanto previsto dal Capitolato di cui all'Allegato n. 3 della presente deliberazione, l'Amministrazione comunale procederà alla corresponsione, in favore del contraente che sarà individuato, di un importo definito in misura fissa in euro 60.000,00 (I.V.A. 22% esclusa), corrispondenti ad euro 73.200,00 I.V.A. 22% inclusa;

ritenuto pertanto opportuno procedere fin da ora alla prenotazione della somma complessiva di euro 73.200,00 (I.V.A. 22% inclusa), a titolo di quota relativa alla sponsorizzazione da porsi a carico dell'Amministrazione comunale nell'ambito del contratto, a valere sul capitolo 2261 (Eventi sul territorio. Organizzazione manifestazioni e convegni) relativamente all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità, in quanto tutta la fase organizzativa e di promozione si svolgerà nel periodo anteriore al 31.12.2026;

considerato che secondo quanto indicato nella delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 524 del 22 dicembre 2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare a favore della medesima Autorità per le gare di importo pari o superiori ad euro 40.000,00 e inferiori ad euro 150.000,00 è pari ad euro 35,00;

atteso pertanto che, in considerazione di quanto sopra, risulta necessario procedere ad impegnare la somma pari ad euro 35,00 a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da imputare sul capitolo 2039 (Attività culturale e attività generali: contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione) dell'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità;

preso atto che si procederà alla liquidazione del corrispettivo in due rate da corrispondersi come di seguito indicato: una rata pari al 50% del totale, in via anticipata, a seguito alla presentazione definitiva del programma dell'evento entro il termine massimo del 1° dicembre 2026, e la restante parte dell'importo ad evento concluso, previa verifica del buon esito, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, che rimanda, per quanto non previsto dal suddetto Regolamento, alle disposizioni contenute nei Regolamenti inerenti ai trasferimenti di benefici a terzi - che prevedono la liquidazione in due tranches: acconto e saldo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, approvato con deliberazione consiliare 07.04.2004 n. 35;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera e) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante l'esigenza di portare a compimento la procedura di selezione in tempi congrui rispetto alla realizzazione dell'evento, che richiede la necessità di disporre del soggetto organizzatore già diversi mesi in anticipo rispetto al giorno di effettiva realizzazione dell'evento, per consentire una corretta organizzazione degli aspetti logistici ed il reperimento tempestivo delle professionalità artistiche da coinvolgere;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare, per tutte le ragioni espresse in premessa, lo schema di Avviso di indagine di mercato (Allegato n. 1), lo schema di Lettera di invito (Allegato n. 2) e il Capitolato (Allegato n. 3), che firmati dalla Segreteria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani di procedere all'espletamento della procedura secondo le modalità illustrate in premessa, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato e della restante vigente normativa applicabile;
3. di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo presunto di euro 73.200,00 (I.V.A. 22% inclusa), a titolo di corrispettivo da porsi a carico dell'Amministrazione comunale per il contratto di sponsorizzazione attiva per l'evento di Capodanno 2027, sul capitolo 2261 (Eventi sul territorio. Organizzazione manifestazioni e convegni) dell'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di impegnare la somma di euro 35,00 da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a titolo di contribuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e di imputare la spesa al cap. 2039 (Attività culturale e attività generali: contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione) dell'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità, dichiarando che la relativa obbligazione diviene esigibile entro il 31.12.2026;
5. di demandare a successivo provvedimento della Dirigente l'impegno definitivo dell'importo effettivo da corrispondere quale corrispettivo a seguito dell'individuazione del soggetto contraente;
6. di procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra in due rate da corrispondersi come di seguito indicato: una rata pari al 50% del totale, in via anticipata, a seguito della presentazione definitiva del programma dell'evento entro il termine massimo del 1° dicembre 2026, ed il saldo ad evento concluso, previa verifica del buon esito;
7. di dare atto che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31.12.2026;
8. di demandare, in caso di individuazione del contraente, la sottoscrizione del contratto mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, alla Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani, che sarà sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto;

9. di dare atto che il responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g), del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti è la Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani, la quale sarà sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n.1, n. 2 e n. 3.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).